



CITTA' DI CEEA

PROVINCIA DI VERONA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via C. Battisti 7/A - 37053 Cerea (Verona)

☎ 0442 80474 - Fax 0442 327560 www.cerea.net - e-mail: giorgio.bissoli@comune.cerea.vr.it
C.F. e P. IVA 00659890230

Prot.n. 14726

R.O. n. - 66 / 2019

R.P.n. 1165 / 19

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DECORO DEL CENTRO ABITATO (D.L.nr.14 del 20/02/2017, D.L. nr.113 del 04.10.2018)

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza nr. 031 del 06.06.2019 che, ha determinato un deterrente ai fenomeni del degrado del territorio, in materia di sicurezza e decoro urbano con scadenza in data 03.09.2019;

Rilevate le modifiche apportate con il D.L. nr.113 del 04.10.2018 al D.L nr.14 del 20.02.2017;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";
 - vengono segnalati, con sempre maggior frequenza casi di: assembramento di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano in località ricomprese nel centro urbano Comune di Cerea, i quali bivaccano, consumando alimenti e bevande sul suolo comunale e creano difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- raggruppamenti di persone, anche senza fissa dimora, dedite al consumo abituale di bevande alcoliche e superalcoliche, le quali, stazionando nelle piazze pubbliche e importunando i passanti, generano percezione di insicurezza e mettono in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza;
- imbrattamento di muri e di arredi urbani;

VISTO l'introdursi o l'intrattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni dei parchi e delle aree comunali quando questi sono chiusi al pubblico e per il continuo rinvenimento di contenitori in latta e bottiglie di vetro, anche in frantumi, lasciati o gettati a terra nei parchi giochi, nei parchi verdi dei quartieri della città, nel parco Le Vallette;

CONSIDERATO che:

la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la quale presenta elementi di novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità;

RITENUTO che: su proposta operativa del Comandante del Corpo di Polizia Locale, di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (D.L. 20/2/2017, n. 14), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza

ORDINA



al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, il divieto di bivacco in tutto il centro abitato e il divieto di consumare bevande alcoliche, al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati, nei parchi giochi, nei parchi verdi dei quartieri della città, nel parco Le Vallette, nonché il divieto di detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbano. Il tutto con l'avvertenza che chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);

I proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;

in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;

il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;

salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Verona, dando atto che esso cessa ogni effetto dopo 90 giorni dalla sua entrata in vigore precisamente il 31.12.2019.

Copia della presente ordinanza viene, inoltre, inviata, per quanto di rispettiva competenza,

Alla Polizia di Stato, alla Polfer,

Al Comando Stazione dei Carabinieri,

Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Legnago, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Cerea, è affidato il compito di farla osservare,

imprejudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cerea li 03.09.2019



Il Sindaco
Dott. Marco Franzoni

